ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

# Art. 1

E' istituito presso il Ministero dell'interno il ruolo ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con l'organico risultante dall'unita tabella.

Versione in vigore dal 9 agosto 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza |
| Estremi | Legge 26 giugno 1962, n. 885 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia-del/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it